

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

115° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ordinamento dei segretari comunali e provinciali» (3192), d'iniziativa dei deputati Ciaffi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4
MURMURA (DC), relatore alla Commissione . 2

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ordinamento dei segretari comunali e provinciali» (3192), d'iniziativa dei deputati Ciaffi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ordinamento dei segretari comunali e provinciali», d'iniziativa dei deputati Ciaffi, Strumendo, Cardetti, Ermelli Cupelli, Caria, Ceruti, Battistuzzi, Labriola, Barbieri, Gitti, Soddu, Ferrara, Zampieri, Balestracci, Barbera, Bertoli, Chiriano, Ciocci Carlo Alberto, D'Onofrio, Forleo, Frasson, Gei, La Ganga, Mastrantuono, Mattarella, Mazzuconi, Novelli, Bacetti, Riggio, Vecchiarelli, Franchi, Pazzaglia e Berselli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Ricordo che il senatore Postal ha svolto una lunga ed interessante relazione il 23 marzo 1991 sui disegni di legge n. 2630 e connessi, all'ordine del giorno di questa Commissione in sede referente. Tali disegni di legge riguardavano la riforma complessiva dei segretari comunali e provinciali.

Considerato poi che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati aveva già iniziato l'esame di un analogo disegno di legge d'iniziativa parlamentare, qui si decise di costituire un comitato ristretto.

Il disegno di legge al nostro esame, ancorchè riguardante, sotto determinati punti di vista, la riforma complessiva di tali enti, disciplina di fatto solo dei comparti molto limitati, come la nomina dei segretari comunali. Si è ritenuto di dover introdurre una nuova disciplina relativamente alla qualifica iniziale dei segretari comunali.

Il disegno di legge ha come precedenti la legge n. 142 del 1990, con la quale sono state introdotte norme precise in materia ed è stato altresì conferito mandato al legislatore a definire una legge successiva che articolasse meglio le attribuzioni dei segretari comunali e provinciali, le cui funzioni sono di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia.

Tutto ciò ha consentito alla Camera dei deputati di raggiungere un accordo sul testo al nostro esame.

Ricordo inoltre che era stata precedentemente raggiunta un'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento sull'opportunità di far definire tale testo in via preliminare dalla Camera dei deputati e successivamente dal Senato. L'articolato pervenuto dall'altro ramo del Parlamento con alcune carenze, rappresenta un contributo altamente positivo in quanto integra l'impostazione carente della citata legge

n. 142, prevedendo anzi tutto che ogni comune e ogni provincia abbiano un segretario titolare, funzionario statale al servizio dell'ente.

Con tale provvedimento si stabiliscono e determinano le funzioni dei segretari, puntualizzando e chiarendo alcuni aspetti fondamentali che nascono dalla citata legge n. 142 e che vanno dalla funzione non propriamente notarile a quella consultiva e di assistenza agli organi collegiali degli enti.

Sono poi stabilite anche altre funzioni quali quella certificativa; di rogazione contratti ed autenticazione di scritture private ed unilaterali; di adozione di atti o provvedimenti aventi rilevanza esterna.

Al riguardo devo precisare prima di tutto come le attività indicate nella legge n. 142 del 1990, debbano assumere sempre di più una caratterizzazione propria, trattandosi di funzioni pubbliche.

Un'ulteriore considerazione è relativa al fatto che nel provvedimento è prevista anche l'istituzione di un albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, alla cui tenuta è preposto un Consiglio di amministrazione articolato in un consiglio centrale e in consigli regionali.

Al Consiglio di amministrazione centrale partecipano gli amministratori locali designati dall'ANCI e dall'UPI.

Sono inoltre previste anche alcune norme per l'elezione in seno al Consiglio di amministrazione delle rappresentanze di categoria.

Portando poi avanti un'iniziativa che era già stata inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 1991, all'articolo 8 si dà attuazione - in attesa della riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione - ad una scuola per la formazione e l'aggiornamento dei segretari comunali, provinciali e delle comunità montane, inserita però nell'ambito della Scuola superiore.

Analogamente a questa, onde evitare disparità, per l'assegnazione dei segretari titolari sono previsti dei concorsi che vengono svolti secondo criteri di selezione identici a quelli stabiliti nelle norme di attribuzione e di svolgimento del concorso per l'idoneità alla funzione di segretario generale.

Vi sono inoltre norme sulle reggenze e sulle supplenze e si specifica un criterio di responsabilità funzionale, utilizzando l'articolo 58 della legge n. 142 e un'altra norma che è stata inserita nel disegno di legge, ancora in corso di approvazione, riguardante l'istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti, con il quale si parifica la responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti dello Stato a quella degli amministratori degli enti locali.

Con riferimento poi ad alcune denunce di illegittimità costituzionale respinte dalla Corte, vengono stabilite norme in ordine alla composizione della Commissione di disciplina.

Viene inoltre conferita una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni relative ai segretari comunali e provinciali, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Vengono definite alcune disposizioni in materia di diritti di segreteria e viene altresì stabilito il divieto di ricoprire incarichi direttivi o esecutivi negli organismi partitici e politici presenti all'interno della provincia nella quale viene prestato il servizio di segretario comunale o provinciale.

Sono previste infine norme transitorie che disciplinano i corsi di formazione e di reclutamento, l'ammissione in carriera e l'accesso a tali incarichi per coloro che hanno superato l'esame di idoneità per avere la qualifica di segretario comunale e segretario provinciale.

Faccio inoltre presente che l'iniziativa parlamentare è stata inizialmente modificata con l'inserimento della equiparazione dei segretari dei comuni più importanti alla dirigenza generale dello Stato, senza però intervenire nel trattamento economico, la cui disciplina è rimasta quella delle leggi di carattere generale.

Vi è un punto che potrebbe destare alcune preoccupazioni e che riguarda i segretari comunali assegnati alla seconda classe, dei comuni da 3.000 a 65.000 abitanti (e non dei primi dirigenti), in quanto molto numerosi: si tratta infatti di circa 2.000 unità.

La norma ha trovato comunque il consenso sia del Ministero degli interni, sia del Dipartimento della funzione pubblica, almeno in base a quanto risulta dal resoconto della Camera dei deputati.

Alcune delle norme transitorie inoltre fanno chiarezza e disciplinano il passaggio in comuni di dimensioni superiori, risolvendo di fatto una impostazione giuridico-culturale-politica che perdura da parecchie legislature.

Riservandomi di presentare eventuali emendamenti, ritengo che il disegno di legge possa ottenere anche il nostro voto favorevole, ancorchè esistano alcune perplessità su aspetti, a mio avviso, marginali.

Faccio inoltre presente che il disegno di legge corrisponde anche ai vari testi che sono stati presentati in questo ramo del Parlamento e che ha illustrato in modo più chiaro, lo scorso anno, il collega Postal.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione.

Al fine di consentire l'acquisizione del prescritto parere della Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA